

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VIGNOLA, COLELLA e MAZZOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1972

Istituzione dell'Istituto sperimentale per il tabacco

ONOREVOLI SENATORI. — L'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministro delle finanze, fu creato con decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, allo scopo di eseguire studi e ricerche intesi al progressivo miglioramento della produzione dei tabacchi, nonchè altra attività in particolare d'indole didattica.

Nel 1968, in previsione delle mutate condizioni in cui si sarebbe esercitata in Italia la tabacchicoltura, e quindi al fine di studiare un efficace adeguamento delle strutture e dell'organizzazione del predetto Istituto, venne nominata con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, in data 11 dicembre, una commissione di studio presieduta dal compianto senatore Arnaudi e formata da rappresentanti del CNR, dell'Amministrazione dei monopoli, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, nonchè dei concessionari speciali e coltivatori di tabacco.

Detta commissione pervenne, in una documentata relazione, alla conclusione di pro-

porre la soppressione dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, ritenuto non suscettibile di adattamento in quanto riflettente una situazione superata, e la costituzione di un nuovo Istituto, anch'esso dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, coordinato con il Consiglio nazionale delle ricerche e posto sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri, in modo da garantirne l'autonomia, che era da considerarsi condizione essenziale per un buon funzionamento, tenuto conto delle esigenze diverse di quanti, enti pubblici e privati, industria e produttori agricoli, sono interessati alla tabacchicoltura.

Sulla base, sia pure largamente modificata, di detta relazione venne predisposto dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro il disegno di legge n. 2170 (atti della Camera), presentato alla Presidenza il 29 dicembre 1969.

All'atto della prima discussione del provvedimento (10 dicembre 1970) il relatore Pandolfi dichiarava, in via preliminare, che i sopravvenuti accordi comunitari imponevano di modificare sostanzialmente il prov-

vedimento stesso. Precisava che la sperimentazione riguardante il tabacco doveva, in forza di detti accordi, essere trasferita alla competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e in tal senso sollecitava una tempestiva iniziativa governativa. Nel frattempo, unitamente al Sottosegretario di Stato per le finanze Borghi, sottolineava la necessità di provvedere a sistemare la posizione finanziaria dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi nel periodo transitorio, essendo venuta a mancare la quota sin allora versata dai concessionari. Di conseguenza, in occasione della medesima seduta, il testo iniziale del disegno di legge numero 2170 veniva mutato e sostituito con due articoli, approvati, con i quali si provvedeva a concedere all'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, per l'esercizio finanziario 1971, un contributo straordinario di lire 285 milioni.

Ciò premesso, i parlamentari proponenti, convinti dell'urgenza di risolvere questo problema e di dotare il Paese di un efficace strumento di ricerca applicata al tabacco che consenta alla tabacchicoltura italiana di allinearsi sul piano della competitività con quelle degli altri Paesi produttori, chiedono che nell'ambito del Ministero dell'agricoltura e delle foreste venga istituito l'Istituto sperimentale per il tabacco mediante l'unico disegno di legge.

Nel definire in concreto la struttura del nuovo Istituto, i parlamentari proponenti hanno utilizzato come base generale l'ordinamento degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste così come scaturisce dal decreto del Presidente della Repubblica numero 1318, del 23 novembre 1967, ma hanno dovuto tener conto, nel contempo, delle particolari caratteristiche dell'attività sperimentale nel campo del tabacco, che deve essere impostata oltre che sulla genetica e sulle tecniche di coltivazione, anche sulla fermentazione, cura e lavorazione dei tabacchi greggi. Al fine di costituire uno strumento snello ed efficiente per svolgere programmi di ricerca di interesse generale, essenzialmente nell'ambito della tabacchicoltura, si sono lasciate fuori del campo di azione del nuovo Istituto da una parte l'attività pratica di assistenza ai coltivatori, che rientra nella competenza di altri organi, e dall'altra le indagini interessanti i procedimenti industriali e manifatturieri, che devono essere svolte dall'industria.

Si confida nella sollecita accoglienza del provvedimento, tenuto conto che il testo è identico a quello già approvato durante la precedente legislatura dalla Commissione agricoltura in sede deliberante e che l'applicazione dell'articolo 81 del Regolamento ne consente la ripresentazione e l'adozione della procedura abbreviata.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

In conformità alle norme per il riordinamento della sperimentazione agraria contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, viene istituito l'Istituto sperimentale per il tabacco con sede in Scafati.

Art. 2.

L'Istituto sperimentale per il tabacco provvede agli studi e alle ricerche riguardanti: la genetica, il miglioramento e la costituzione delle varietà coltivate, il controllo della produzione e della certificazione del seme; la biochimica; le tecniche di coltivazione e di cura; la difesa fitosanitaria in campo e in magazzino; le tecniche di lavorazione, di fermentazione e di trasformazione del tabacco, nel quadro delle esigenze dell'industria manifatturiera, nonché le indagini economiche sulla produzione, lavorazione e commercio del tabacco.

L'Istituto è articolato in sei sezioni operative centrali e in sezioni operative periferiche in Lecce, Bovolone e Roma. Le funzioni, i programmi, le attrezzature ed i relativi mezzi finanziari delle singole sezioni saranno determinati nel programma di riordinamento dell'Istituto, che dovrà assicurare e definire una relativa autonomia operativa delle sezioni. In particolare la sezione operativa di Lecce dovrà disporre della sezione di biochimica e del tabacchificio sperimentale anche per la trasformazione e fermentazione dei tabacchi di seme levantino. La formulazione del programma di riordinamento e delle successive variazioni è di competenza del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, d'intesa con il Comitato nazionale della sperimentazione agraria.

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero del tesoro potranno essere istituite nuove sezioni operative periferiche, sentito il Co-

mitato nazionale della sperimentazione agraria. Con lo stesso decreto sarà provveduto alle eventuali modifiche della dotazione organica dell'Istituto sperimentale per il tabacco, limitatamente al ruolo dei direttori di sezione operativa.

Art. 3.

L'Istituto sperimentale per il tabacco subentra a tutti gli effetti giuridici all'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi che viene soppresso e il cui patrimonio è devoluto all'Istituto di cui alla presente legge. L'Istituto stesso avrà in uso gli immobili, le attrezzature, le aziende ed i campi sperimentali siti in Scafati di proprietà della Amministrazione dei monopoli di Stato alle condizioni ed al canone da stabilirsi con apposite convenzioni.

I trasferimenti in proprietà di detto patrimonio, limitatamente alle esigenze funzionali, dall'Amministrazione dei monopoli di Stato all'Istituto sperimentale per il tabacco, verranno disposti con provvedimenti da emanarsi dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

In caso di scioglimento dell'Istituto sperimentale per il tabacco, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, procedendo alle operazioni di liquidazione, conserverà alla sua originaria destinazione in favore della tabacchicoltura Salentina il patrimonio immobiliare e i laboratori di ricerca annessi, provenienti dalla sezione Salentina di Lecce.

Art. 4.

Gli allegati I — tabelle A, B, C, D, ed E — e II al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, sono sostituiti dagli allegati e dalle tabelle annesse alla presente legge.

Per i posti di cui alle allegate tabelle, lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, non opera la corrispondente diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo.

Il numero dei posti previsto al capitolo 1112 dell'allegato n. 3 della tabella n. 13 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1972 viene aumentato da 281 a 369.

Art. 5.

In conformità all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, sono organi dell'Istituto sperimentale per il tabacco:

- 1) il Consiglio di amministrazione;
- 2) il Presidente;
- 3) il Comitato scientifico;
- 4) il Collegio dei revisori dei conti.

Per la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale per il tabacco, il primo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, è sostituito dai seguenti:

« Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente ed è inoltre composto:

a) da tre rappresentanti dei tabacchicoltori, ivi compreso un rappresentante degli organismi cooperativi, scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su terne proposte dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale;

b) da un rappresentante dei trasformatori scelto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste in una terna proposta dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale;

c) da cinque esperti designati dalle Regioni che abbiano rilevanti interessi tabacchicoli;

d) da due funzionari di carriera direttiva del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, designati dal Ministro;

e) da un rappresentante del personale dell'Istituto;

f) da un esperto di chiara fama, scelto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste fra docenti universitari di discipline interessanti l'agricoltura;

g) da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il Direttore dell'Istituto assume le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione ».

Per la composizione del Comitato scientifico dell'Istituto sperimentale per il tabacco, il primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato scientifico è composto dal Direttore dell'Istituto che lo presiede, dai direttori delle sezioni operative centrali e periferiche, da due sperimentatori eletti ogni quattro anni dagli sperimentatori in servizio presso l'Istituto, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche ».

Art. 6.

Per le proprie esigenze funzionali, l'Istituto sperimentale per il tabacco si avvale, oltre che dei mezzi finanziari previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, dei fondi FEOGA.

La spesa derivante dall'inquadramento del personale di cui alla presente legge fa carico alle disponibilità esistenti nei capitoli 1111 e 1112 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1972.

Art. 7.

Il servizio prestato presso l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi dal personale inquadrato ai sensi del successivo articolo 8, può essere riscattato in tutto o in parte ai fini del trattamento di quiescenza statale, previa domanda da inoltrare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, fino al raggiungimento del massimo del servizio utile a pensione. Tale riscatto è effettuato in base alle disposizioni vigenti per il personale non di ruolo dello Stato di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Il predetto personale ha facoltà di optare entro il termine di cui al comma precedente, in luogo del trattamento di quiescenza statale, per la continuazione dell'iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a fondi integrativi di essa.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese anche al personale inquadrato nei ruoli degli Istituti di sperimentazione agraria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

È fatto divieto all'Istituto sperimentale per il tabacco di assumere a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma personale non di ruolo per l'assolvimento delle funzioni proprie dei posti dei ruoli organici di cui alle tabelle annesse alla presente legge.

Art. 8.

Il personale di ruolo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, in attività di servizio al 31 dicembre 1970, inquadrato e disciplinato dai regolamenti per il personale impiegatizio ed operaio approvati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro 16 gennaio 1964, è inquadrato direttamente nei ruoli del personale degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria come segue:

il direttore nel ruolo dei direttori;

i capi servizio, i direttori di sperimentazione e i vice direttori di sperimentazione nel ruolo dei direttori di sezione;

i consiglieri tecnici nel ruolo degli sperimentatori;

i consiglieri di amministrazione nel ruolo amministrativo della carriera direttiva;

gli appartenenti al ruolo tecnico della carriera di concetto nel ruolo degli esperti;

gli appartenenti al ruolo amministrativo della carriera di concetto nel ruolo dei segretari contabili;

gli appartenenti al ruolo del personale d'ordine e di dattilografia nel ruolo del personale esecutivo;

gli appartenenti al ruolo del personale d'anticamera nel ruolo degli uscieri;

gli appartenenti al ruolo degli autisti nel ruolo degli autisti.

Gli impiegati attualmente appartenenti al ruolo del personale di anticamera e degli autisti, che abbiano prestato per almeno tre anni mansioni come personale d'ordine e di dattilografia, saranno collocati, previo concorso riservato e purchè in possesso dei requisiti necessari, nel ruolo del personale esecutivo con la qualifica di coadiutore.

Gli operai di ruolo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi vengono inquadrati nel ruolo degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, conservando la qualifica rivestita nel ruolo di provenienza.

Gli operai agricoli in servizio presso le sezioni di Scafati, Lecce e Bovolone dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi vengono inquadrati, con la qualifica di operaio comune — qualifica di mestiere: bracciante agricolo — nei ruoli degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e destinati a prestare servizio presso le sezioni operative dell'Istituto sperimentale per il tabacco. In particolare valgono le seguenti norme: vengono inquadrati n. 45 operai di Scafati in servizio successivamente al 24 ottobre 1969, gli operai di Bovolone per un massimo di 10 unità e gli operai di Lecce per un massimo di 15 unità, che abbiano prestato almeno n. 90 giornate lavorative nel biennio 1969-70 e che siano stati addetti a specifiche mansioni inerenti la sperimentazione.

Ai fini dell'inquadramento nel ruolo di cui al precedente comma, sono preferiti coloro che abbiano prestato servizio per un maggior numero di giornate lavorative e, a parità di queste ultime, si osservano le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 3 del 10 gennaio 1957.

Le dotazioni organiche dei capi operai, degli operai qualificati e degli operai comuni del ruolo degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono complessivamente aumentate di 88 unità.

Gli operai di ruolo, con la qualifica di capo operaio ed in possesso di idoneo titolo di studio, potranno essere inquadrati, previo concorso riservato, nel ruolo degli esperti, purchè abbiano svolto ininterrottamente e con profitto mansioni di esperto per almeno 5 anni.

Gli operai di ruolo, con qualifica di capo operaio, che abbiano prestato, per almeno 3 anni, mansioni di dattilografia e di disegnatore, potranno essere inquadrati, previo concorso riservato e purchè in possesso dei requisiti necessari, nel ruolo del personale esecutivo con la qualifica di coadiutore.

Gli operai agricoli, inquadrati ai sensi dei precedenti commi, possono conseguire, mediante concorso interno, il passaggio nel ruolo dei preparatori, nel limite del 50 per cento della dotazione organica prevista per i preparatori dell'Istituto sperimentale per il tabacco.

Al concorso riservato per la nomina ad esperto di cui al precedente settimo comma, possono essere ammessi anche gli operai agricoli, inquadrati nel ruolo degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che abbiano svolto con profitto mansioni di esperto per almeno 8 anni e siano provvisti di idoneo titolo di studio.

Art. 9.

Al personale di ruolo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, vengono riconosciute integralmente l'anzianità di servizio e la posizione economica acquisita e viene mantenuto il premio di rendimento ed incentivazione di cui alla legge 3 luglio 1970, n. 483 e successive modifiche.

Le disposizioni di cui al precedente comma sono estese anche al personale inquadrato nei ruoli degli Istituti di sperimentazione agraria ai sensi degli articoli 72 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Art. 10.

Fino a quando non saranno costituiti gli organi ordinari dell'Istituto sperimentale per

il tabacco di cui all'articolo 1 della presente legge, l'Amministrazione di questo sarà tenuta da un commissario nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, al quale sono conferiti i poteri del Consiglio di amministrazione e del Presidente.

La gestione commissariale non potrà durare più di un anno.

Alla formulazione dei programmi di attività dell'Istituto sperimentale per il tabacco per l'anno 1972 provvede il commissario di cui al presente articolo, sentito il Direttore dell'Istituto e i direttori delle sezioni operative centrali e periferiche.

Art. 11.

Nei confronti del personale in servizio, anche in qualità di borsista, presso l'Istituto sperimentale per il tabacco e in altri Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Per particolari esigenze può essere assegnato a prestare servizio presso gli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria il personale dei ruoli delle carriere direttive, di concetto, esecutiva, ausiliaria e del ruolo degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 12.

Il personale degli Istituti di sperimentazione agraria può essere destinato a prestare servizio anche presso le aziende agricole degli Istituti medesimi e delle rispettive sezioni operative periferiche poste in località diverse dalle sedi degli Istituti e delle sezioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e dalla presente legge.

Art. 13.

Per tutto quanto non sia diversamente disposto nella presente legge, si osservano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e successive modificazioni.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO I

TABELLA A

CARRIERE DIRETTIVE SCIENTIFICHE

Ruoli del personale degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria

N. Param.	QUALIFICA	Numero dei posti
<i>Ruolo dei Direttori</i>		
825	Direttore Ordinario	23
772		
609		
535		
443	Direttore Straordinario .	

Ruolo dei Direttori di Sezione

N. Param.	QUALIFICA	Numero dei posti
614	Direttore di Sezione Ordinario.....	144
564		
465		
443		
387	Direttore di Sezione Straordinario	

Ruolo degli Sperimentatori

N. Param.	QUALIFICA	Numero dei posti
443	Sperimentatore	382
387		
317		
243		

TABELLA B

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo amministrativo degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria

N. Param.	QUALIFICA	Numero dei posti
530	Ispettore Generale	6
426	Direttore di Divisione .	7
387		
307	Direttore di Sezione ...	14
257	Consigliere	
190		
		27

TABELLA C

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO

Ruolo degli Esperti degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria

N. Param.	QUALIFICA	Numero dei posti
370	Esperto Capo.....	18
302	Esperto principale.....	79
260		
227	Esperto	78
188		
160		
		175

Segue: TABELLA C

Ruolo dei segretari contabili degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria

N. Param.	QUALIFICA	Numero dei posti
370	Segretario Capo	4
297	Segretario principale ...	14
255		
218	Segretario	14
178		
160		
		32

TABELLA D

Ruolo del personale esecutivo degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria

N. Param.	QUALIFICA	Numero dei posti
245	Coadiutore superiore ...	15
213	Coadiutore principale ...	65
183		
163	Coadiutore	64
133		
120		
		144

TABELLA E

Ruolo dei preparatori degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria

N. Param.	QUALIFICA	Numero dei posti
143	Preparatore capo	174
133	Preparatore	
		174

Ruolo degli uscieri degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria

N. Param.	QUALIFICA	Numero dei posti
165	Commesso capo	28
143		
133		
115	Commesso	64
100		
		92

Ruolo degli autisti degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria

N. Param.	QUALIFICA	Numero dei posti
133	Autista	44
		44

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO II

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA

ISTITUTI DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA	Diret- tori	Direttori di Sezione operativa	Speri- menta- tori	Segretari ammini- strativi	Esperti	Segretari conta- bili	Personale esecu- tivo	Prepara- tori	Uscieri	Autisti	Totale organico istituti
Ist. sper. studio e difesa suolo . . .	1	6	16	1	6	1	6	6	4	2	49
Ist. sper. nutrizione piante . . .	1	6	16	1	6	1	5	6	4	2	48
Ist. sper. patologia vegetale . . .	1	6	16	1	7	1	6	7	2	1	48
Ist. sper. zoologia agraria	1	7	19	2	8	1	7	8	4	2	59
Ist. sper. agronomico	1	6	16	1	7	1	5	6	4	2	49
Ist. sper. meccanz. agricola	1	5	13	1	5	1	5	5	3	1	40
Ist. sper. per la zootecnia	1	13	35	2	13	3	13	13	7	4	104
Ist. sper. cerealicoltura	1	11	30	2	12	2	11	11	7	4	91
Ist. sper. colture foraggere	1	7	19	1	7	1	6	7	4	3	56
Ist. sper. orticoltura	1	6	16	1	6	1	6	6	4	2	49
Ist. sper. colture industriali	1	7	18	1	7	1	7	7	4	2	55
Ist. sper. floricoltura	1	6	16	1	6	1	6	6	3	2	48
Ist. sper. viticoltura	1	7	18	1	7	1	7	7	4	2	55
Ist. sper. olivicoltura	1	5	12	1	5	1	4	5	4	1	39
Ist. sper. frutticoltura	1	7	19	1	7	1	7	7	4	2	56
Ist. sper. agrumicoltura	1	4	10	1	4	1	4	4	3	1	33
Ist. sper. selvicoltura	1	6	15	1	6	1	5	6	4	1	46
Ist. sper. ass. for. e alpicoltura	1	3	8	1	4	1	3	3	2	1	27
Ist. sper. valor. tec. prod. agric.	1	4	11	1	4	1	4	5	3	1	35
Ist. sper. enologia	1	6	16	1	6	1	6	6	4	2	49
Ist. sper. elaiotecnica	1	3	8	1	3	1	3	3	3	1	27
Ist. sper. lattiero caseario	1	4	10	1	4	1	4	5	3	1	34
Ist. sper. per il tabacco	1	9	25	2	35	7	14	35	8	4	140
	23	144	382	27	175	32	144	174	92	44	1.237